

ISCRIZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN MANCANZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

Iscrizione Anagrafica cittadino extracomunitario

1) **Prima iscrizione anagrafica e primo permesso di soggiorno:** è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno, ma, nel caso di richiesta permesso di soggiorno per :

a) lavoro subordinato, lo stesso può essere sostituito da:

- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico (Ministero Interno, Circolare 2 aprile 2007, n. 16)

b) motivi familiari

lo stesso può essere sostituito da:

- visto d'ingresso;
- ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico (Ministero Interno, Circolare 2 agosto 2007, n. 42)

2) **Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:**

- Fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

La condizione è che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso; (Ministero Interno, Circolare 17 novembre 2006, n. 42 e Direttiva 5 agosto 2006)

3) **Persone cancellate per irreperibilità e ricomparsa successivamente:**

- Fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

La condizione è che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso; (Ministero Interno, Circolare 17 novembre 2006, n. 42 e Direttiva 5 agosto 2006)

N.B.: Anche se la Circolare non lo specifica, a questa fattispecie vanno equiparate le persone cancellate per art. 15.

4) **Persone provenienti da altro comune italiano**

- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
- Fotocopia permesso soggiorno scaduto (Circolare n. 12/2005 DCSD)

5) **Bambini adottati**

- Ai fini dell'iscrizione anagrafica del minore in attesa del riconoscimento del provvedimento di adozione o affidato a scopo di adozione non deve essere esibito il permesso di soggiorno (Ministero Interno/Ministero per le politiche per la Famiglia, Direttiva 21 febbraio 2007) 6) Discendenti cittadini Italiani

- Essendo stati soppressi i permessi di soggiorno per breve durata, nel caso di cittadini richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana basta la ricevuta della dichiarazione resa dagli interessati all'Autorità di frontiera (nel caso di arrivo da area non Schengen) o al Questore, entro otto giorni dall'ingresso (nel caso di provenienza da area Schengen) (Ministero Interno, Circolare 13 giugno 2007, n. 32) N.B. Nella comunicazione alla Questura, per i punti 2 e 3, andrà evidenziato che si tratta di una iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva 5 agosto 2006.